



# Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup)

Modifica del ...

Avamprogetto

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visti gli articoli 118 e 123 della Costituzione federale<sup>1</sup>,  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>2</sup>,  
*decreta:*

I

La legge del 3 ottobre 1951<sup>3</sup> sugli stupefacenti è modificata come segue:

*Art. 3f*  
*Abrogato*

*Art. 8 cpv. 1 lett. d, 5 e 6*

<sup>1</sup> I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:

- d. gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa, se non utilizzati a fini medici.

<sup>5</sup> Se non vi ostano convenzioni internazionali, l'Ufficio federale della sanità pubblica può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di stupefacenti:

- a. di cui ai capoversi 1 lettere a–c e 3, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicinali o per un'applicazione medica limitata;

RS ...

- <sup>1</sup> RS 101
- <sup>2</sup> FF ...
- <sup>3</sup> RS 812.121

- b. di cui al capoverso 1 lettera d, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica.

<sup>6</sup> Per la coltivazione di stupefacenti di cui ai capoversi 1 lettere a–c e 3 utilizzati come principi attivi in un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione eccezionale dell'Ufficio federale della sanità pubblica.

#### *Titolo prima dell'articolo 18a*

### **Capitolo 3a: Protezione e trattamento dei dati**

#### **Sezione 1: Protezione dei dati nell'ambito degli accordi di associazione alla normativa di Schengen**

#### *Titolo prima dell'articolo 18e*

### **Sezione 2: Trattamento dei dati**

*Art. 18e<sup>4</sup>* In relazione alla cura di tossicomani

#### *Testo dell'attuale articolo 3f senza rubrica*

*Art. 18f* In relazione alle autorizzazioni di cui agli articoli 4, 5 e 8

<sup>1</sup> Qualora ciò sia necessario per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 4 e 5 e delle autorizzazioni eccezionali secondo l'articolo 8 capoversi 5–8 nonché per verificare che queste siano rispettate, l'Ufficio federale della sanità pubblica e l'Istituto possono trattare i seguenti dati personali:

- a. indicazioni su eventuali procedimenti amministrativi o penali a carico del richiedente secondo gli articoli 4, 5 e 8 capoversi 5–8;
- b. indicazioni necessarie all'identificazione del paziente e dati medici rilevanti nel quadro di un'applicazione medica limitata in conformità all'articolo 8 capoverso 5.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale definisce i dettagli, in particolare:

- a. i dati da trattare;
- b. i periodi di conservazione.

*Art. 20 cpv. 1 lett. c*

<sup>1</sup> È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:

<sup>4</sup> In vigore dal 1° gennaio 2010

- c. senza autorizzazione, coltiva, fabbrica, importa, esporta, deposita, usa o mette in commercio sostanze di cui all'articolo 3 capoverso 1, nonché sostanze e preparati di cui all'articolo 7;

*Art. 29 cpv. 4*

*Abrogato*

*Art. 30b* Disposizioni transitorie della modifica del ...

<sup>1</sup> Il Consiglio federale stabilisce fino a quando le autorizzazioni eccezionali rilasciate in virtù del diritto anteriore dall'Ufficio federale della sanità pubblica per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio a fini medici di stupefacenti con effetti del tipo della canapa mantengono la loro validità.

<sup>2</sup> Fino a quando l'autorizzazione eccezionale di cui al capoverso 1 mantiene la sua validità, non è necessaria alcuna autorizzazione dell'Istituto di cui all'articolo 4.

II

La legge federale del 21 marzo 1969<sup>5</sup> sull'imposizione del tabacco è modificata come segue:

*Art. 5 lett. e*

- e. gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa destinati ad essere fumati o vaporizzati, che sono prescritti da un medico per applicazioni mediche.

III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>5</sup> RS 641.31

